



Incontro di approfondimento: FOCUS IRAN

L'operatività bancaria con l'estero nell'era degli embarghi

Riccardo Redaelli

Delegato del Presidente di CREDIMPEX ITALIA

Responsabile Estero della Banca Popolare di Sondrio

Milano 26 giugno 2015

***Il sistema bancario come:
riferimento***



**Esecutore dei controlli, registrazione, monitoraggio delle operazioni da effettuare:
Antiriciclaggio, Monitoraggio Fiscale ecc. da un po' di tempo anche l'analisi per
l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori.**

Non solo

Pagamenti dall'estero

Bonifici verso l'estero

Ma anche ...

Emissione di Crediti documentari
Ricezione di Crediti documentari

Emissione Garanzie
Ricezione di Garanzie

Pratiche documentarie

Operatività con l'Iran

Inquadramento normativo

Regolamento UE n. **267/2012**

Modificato dal Regolamento 1263/2012

Decisione 2014/829/PESC Consiglio del **25.11.2014**

Proroga al **30 giugno 2015** degli effetti della Decisione PESC 143

Scopo

Impedire i flussi finanziari relativi a:

- Attività di proliferazione nucleare
- Sviluppo di sistemi di lancio nucleari
- Attività segnalate nel settore nucleare
- Attività vietate connesse al settore oil & gas
- Metalli preziosi
- Ulteriori divieti su esportazioni di acciaio e metalli non lavorati e grafite

Merci SEMPRE vietate

Allegato 6, 6 A, 6 B, 7, 7 A, 7 B al Reg. UE

Merci vietate MA autorizzabili

Allegati 1,2,3 al Reg. UE

Merci autorizzabili come deroga

Allegato 4, 4 A, 5 al Reg. UE

Considerazione generale

Facendo 100 le operazioni di esportazioni dall'Italia all'Iran

Rientrano nei divieti del Regolamento circa 15 operazioni. Pertanto la maggior parte di esse sono "libere"

Soggetti coinvolti

1. Lo stato iraniano o ogni autorità pubblica iraniana.
2. Persone fisiche residenti in Iran.
3. Persone giuridiche, entità, organismi, residenti in Iran o fuori, posseduti o controllati direttamente o indirettamente, da uno o più delle Persone o Entità sopra indicate.

Indicati nell'allegato 8 e 9 al Regolamento UE 267/2012

E' consigliato analizzare anche le misure adottate da Paesi diversi dall'UE

Articolo 30

1. È vietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento e, dall'altro:

- a) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- b) succursali e controllate, rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- c) succursali e controllate, non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e
- d) enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventi sede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran, a meno che tali trasferimenti ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformità del paragrafo 3.

I seguenti trasferimenti possono essere autorizzati in conformità del paragrafo 3:

- a) trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari;
- b) trasferimenti relativi a rimesse personali;
- c) trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purché non vietati ai sensi del presente regolamento;
- d) trasferimenti riguardanti missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali trasferimenti sono destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali delle missioni diplomatiche o consolari o delle organizzazioni che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- e) trasferimenti riguardanti pagamenti destinati a soddisfare crediti di o nei confronti di una persona, un'entità o un organismo iraniani o trasferimenti di natura analoga che non contribuiscono alle attività vietate ai sensi del presente regolamento, caso per caso e purché lo Stato membro interessato abbia informato almeno dieci giorni prima gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione;
- f) trasferimenti necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti da contratti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b).

MISURE RESTRITTIVE VERSO L'IRAN
Regolamento UE n. 267/2012

successivamente modificato dal Regolamento UE n. 1263/2012 – 42/2014

I trasferimenti di fondi che possono essere autorizzati a norma del paragrafo 2 sono trattati come segue:

a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo inferiore a 1 000 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari di importo pari o superiore a 1 000 000 EUR o equivalente e i trasferimenti connessi a operazioni relative a rimesse personali di importo pari o superiore a 400 000 EUR o equivalente necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Gli Stati membri si informano reciprocamente, con cadenza trimestrale, di tutte le autorizzazioni concesse;

c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 100 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

Trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria attrezzature atte a scopi umanitari o agricoli

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 ad 999.999,99 EUR con NOTIFICA
da 1.000.000 EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

Trasferimenti relativi a rimesse personali

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 100.000 EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

Trasferimenti relativi a contratti commerciali non vietati

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 99.999,99 EUR con NOTIFICA
da 100.000 EUR AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

MISURE RESTRITTIVE VERSO L'IRAN
Regolamento UE n. 267/2012

successivamente modificato dal Regolamento UE n. 1263/2012 – 42/2014

Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi rientranti nell'ambito del presente regolamento esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

- a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
- b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
- d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del presente regolamento, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

Articolo 30 bis

1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità o un organismo iraniani che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue:

a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR o equivalente sono effettuati senza autorizzazione preliminare.

Il trasferimento è notificato preventivamente per iscritto all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo pari o superiore a 10 000 EUR o equivalente;

c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 400 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Operazioni Finanziarie senza coinvolgimento di Istituzioni Finanziarie Iraniane

Trasferimenti relativi a prodotti alimentari, assistenza sanitaria attrezzature atte a scopi umanitari o agricoli

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 EUR con NOTIFICA

Trasferimenti relativi a contratti commerciali non vietati

fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 400.000 EUR AUTORIZZAZIONE – 4
SETTIMANE SILENZIO ASSENSO

nei Crediti Documentari

GUIDANCE PAPER ON THE USE OF SANCTIONS CLAUSES IN TRADE FINANCE-RELATED INSTRUMENTS SUBJECT TO ICC RULES

The use of clauses in relation to trade, economic or financial sanctions or embargos (“sanctions”) in trade finance-related instruments that are subject to the rules drafted by the ICC Banking Commission (“ICC rules”), stating banks’ intention to comply with sanctions regulations, has become a problematic issue for banks involved in trade finance transactions, including, particularly, irrevocable, independent documentary and standby letters of credit, demand guarantees and counter-guarantees.

L'uso di clausole che fanno riferimento a sanzioni commerciali, economiche o finanziarie o embarghi ("sanzioni") negli strumenti finanziari relativi ad operazioni commerciali che sono soggette alle norme elaborate dalla Commissione Bancaria ICC ("regole" della ICC), esplicitanti l'intenzione delle banche di rispettare le normative sanzionatorie, è diventato problema per le banche coinvolte in transazioni finanziarie relative ad operazioni commerciali, tra le quali, in particolare, quelle con caratteristiche di irrevocabilità ed autonomia quali le lettere di credito, le stand-by letter of credit, garanzie a domanda (N.d.T. “A prima richiesta”) e contro-garanzie.

3.1 a

The following is an example of an informative sanctions clause that does not extend beyond applicable laws and regulation:

“Presentation of document(s) that are not in compliance with the applicable anti-boycott, anti-money laundering, anti-terrorism, anti-drug trafficking and economic sanctions laws and regulations is not acceptable. Applicable laws vary depending on the transaction and may include United Nations, United States and/or local laws.”

Il seguente esempio si riferisce ad una clausola informativa relativa a sanzioni che non si estende al di là di leggi e regolamenti vigenti:

"La presentazione di documenti non conformi a le leggi e regolamenti economico sanzionatori relativi a boicottaggio, antiriciclaggio, antiterrorismo, contro il traffico di droga non saranno accettati. Le leggi applicabili variano a seconda della transazione e possono includere sia provvedimenti delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti e / o leggi locali. "

3.1 b

The following sanctions clause is more problematic in that it refers to internal policies that are unknown to the nominated bank. By doing so it brings into question whether the bank will comply with its irrevocable obligation:

“[Bank] complies with the international sanction laws and regulations issued by the United States of America, the European Union and the United Nations (as well as local laws and regulations applicable to the issuing branch) and in furtherance of those laws and regulations, [Bank] has adopted policies which in some cases go beyond the requirements of applicable laws and regulations. Therefore [Bank] undertakes no obligation to make any payment under, or otherwise to implement, this letter of credit (including but not limited to processing documents or advising the letter of credit), if there is involvement by any person (natural, corporate or governmental) listed in the USA, EU, UN or local sanctions lists, or any involvement by or nexus with Cuba, Sudan, Iran or Myanmar, or any of their governmental agencies.”

La seguente clausola relativa a sanzioni è più problematica in quanto si riferisce **alle politiche interne** che sono sconosciute alla banca designata. In questo modo si mette in discussione il fatto che la banca rispetterà l'obbligazione irrevocabile assunta:

"[La Banca] dichiara la volontà di agire in conformità alle leggi e regolamenti sanzionatori internazionali emanati dagli Stati Uniti d'America, dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite (così come le leggi ed i regolamenti locali applicabili nel paese della banca emittente) e per rispettare tali leggi e regolamenti, [La Banca] ha adottato politiche che in alcuni casi vanno oltre le prescrizioni di legge e dei regolamenti applicabili. Pertanto [La Banca] non si assume alcun obbligo di effettuare un pagamento o comunque ad onorare, questa lettera di credito (compreso ma non limitato al controllo/gestione/trattazione dei documenti o notificare la lettera di credito), se c'è un coinvolgimento di qualsiasi persona (fisica, giuridica o governativa) inclusa negli elenchi USA, UE, ONU o elenchi di soggetti sanzionati emanati da autorità locali, o di qualsiasi coinvolgimento o nesso con Cuba, il Sudan, l'Iran o Myanmar, o una qualsiasi delle loro agenzie governative.

Un altro esempio problematico che può consentire l'esercizio del potere discrezionale oltre i requisiti della legge applicabile è il seguente:

“Trade and economic sanctions ('sanctions') imposed by governments, government agencies or departments, regulators, central banks and/or transnational organizations (including the United Nations and European Union) impact upon transactions involving countries, or persons resident within countries currently including Balkans, Belarus, Cote d'Ivoire (Ivory Coast), Lebanon, Liberia, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, Syria, the Democratic Republic of Congo, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar (Burma), North Korea, Cuba, Zimbabwe and Sudan. Issuing bank and all of its related bodies corporate might be subject to and affected by, sanctions, with which it will comply. Please contact issuing bank for clarification before presenting documents to issuing bank for negotiation or undertaking any dealings regarding this credit involving countries or persons affected by sanctions. Issuing bank is not and will not be liable for any loss or damage whatsoever associated directly or indirectly with the application of sanctions to a transaction or financial service involving issuing bank. Issuing bank is not required to perform any obligation under this credit which it determines in its discretion will, or would be likely to, contravene or breach any sanction. This clause applies notwithstanding any inconsistency with the current edition of the International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits.”

3.1.c

Sanzioni commerciali ed economiche ("Sanzioni") imposte da governi, enti o dipartimenti statali, regolatori, banche centrali e / o organizzazioni transnazionali (tra cui le Nazioni Unite e Unione Europea) possono avere impatti sulle operazioni che coinvolgono paesi, o persone residenti nei seguenti paesi (lista attuale) Balcani , Bielorussia, Costa d'Avorio (Costa d'Avorio), Libano, Liberia, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Siria, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, Iraq, Myanmar (Birmania), Corea del Nord, Cuba, Zimbabwe e Sudan. La Banca emittente e tutte le sue società collegate potrebbero essere soggette e colpite da sanzioni, con le quali si dovrà conformare. Si prega di contattare la banca emittente per chiarimenti prima di presentare i documenti o assumere impegni od effettuare regolamenti riguardanti questo credito che coinvolge paesi o persone colpite dalle sanzioni. La Banca emittente non è e non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno connesso direttamente o indirettamente con l'applicazione di sanzioni a una transazione o di un servizio finanziario che coinvolge banca emittente. La Banca emittente non è tenuta ad onorare qualsiasi obbligo previsto dal credito che determina a sua discrezione volontà, o potrebbe probabilmente, violare o viola una qualsiasi sanzione. Questa clausola si applica anche se in conflitto con l'attuale edizione della International Chamber of Commerce Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari ".

4. Recommendations

4.1 It is recommended that banks should refrain from issuing trade finance-related instruments that include sanctions clauses that purport to impose restrictions beyond, or conflict with, the applicable statutory or regulatory requirements. It is also advisable for practitioners to be aware of the risks posed by such clauses if included by other banks involved in their transactions.

Si raccomanda alle banche di astenersi da emettere strumenti finanziari legati ad operazioni commerciali che includono clausole relative a sanzioni che pretendono di imporre restrizioni al di là, o in conflitto con le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. E' consigliabile, anche per gli operatori esperti, prendere coscienza dei rischi posti da tali clausole qualora siano incluse nelle loro transazioni da altre banche coinvolte.

4. Recommendations

4.2 In trade finance transactions involving letters of credit or demand guarantees subject to ICC rules, practitioners should refrain from bringing into question the irrevocable, independent nature of the credit, demand guarantee or counter-guarantee, the certainty of payment or the intent to honour obligations. Failure to do so could eventually damage the integrity and reputation of letters of credit and demand guarantees which may have a negative effect on international trade.

Nelle transazioni finanziarie relative ad operazioni che coinvolgono lettere di credito o garanzie a domanda (N.d.T. "A prima richiesta") soggette a norme ICC, gli operatori esperti devono astenersi dal portare in discussione la natura irrevocabile ed autonoma del credito, garanzia richiesta o contro-garanzia, la certezza di pagamento o l'intento di onorare gli obblighi. In caso contrario si potrebbe danneggiare l'operatività l'integrità e la reputazione dell'uso delle lettere di credito e delle garanzie a domanda (N.d.T. "A prima richiesta") e ciò che potrebbe avere un effetto negativo sul commercio internazionale.

Il presente documento è stato predisposto da Alfonso Santilli e Riccardo Redaelli per Credimpex Italia.

Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero essere non completamente esaustive.

L'accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.

La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.

Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all'interno del documento costituiscono opinione degli estensori e comunque non possono essere considerati in alcun modo vincolanti.